

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E BENTIVOGLIO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno Duemilaventicinque, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio,

TRA

- il **Comune di Valsamoggia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Milena Zanna, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. 03334231200;

E

- il **Comune di Bentivoglio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alice Vecchi, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "ente convenzionato" avente C.F. 80008130371;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Valsamoggia e di Bentivoglio sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Valsamoggia, con propria deliberazione n. 4 del 14/01/2025, e il Consiglio comunale di Bentivoglio, con propria deliberazione n. 3 del 29/01/2025, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Valsamoggia (Classe II) e di Bentivoglio (Classe III), entrambi appartenenti alla Città Metropolitana di Bologna, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Valsamoggia (BO) assume la veste di Comune capo convenzione.
2. Il Sindaco del Comune capo convenzione assume la competenza di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 (Nomina e Revoca) nonché quella di cui all'art. 16 comma 2 del D.P.R. 465/1997 (Autorizzazione per svolgimento di incarichi); i suddetti poteri sono esercitati d'intesa con l'altro Sindaco che aderisce alla presente convenzione.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

1. La convenzione decorre dal giorno 1 marzo 2025, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.
2. La scadenza naturale della convenzione viene fissata al 31/12/2029; intendendosi che la volontà di prorogare o rinnovare la medesima sarà espressa con deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti aderenti da assumersi entro il termine di 120 giorni dalla proclamazione dei Sindaci.
3. Prima della scadenza naturale disciplinata dal precedente capoverso, per motivata determinazione di uno degli enti si potrà recedere dalla convenzione mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.
4. Prima della scadenza naturale lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.
5. Il Sindaco del comune di Valsamoggia in qualità di capo convenzione dovrà dare comunicazione al Segretario titolare senza indugio, con ogni possibile sollecitudine delle volontà di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione; alla Sezione dell'Albo dovranno essere inviate tutte le deliberazioni adottate dai Comuni che riguardino la durata della convenzione di segreteria comunale.
6. Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO E RAPPORTO DI LAVORO

1. I provvedimenti di individuazione e di nomina del Segretario comunale titolare sono di competenza del Sindaco del Comune di Valsamoggia, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Bentivoglio. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.
2. Il Segretario comunale, dipendente dal Ministero dell'Interno, è in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Valsamoggia e Bentivoglio.
3. La gestione del conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, è di competenza del Comune capo convenzione.
4. Competeranno quindi al Sindaco del Comune di Valsamoggia i provvedimenti in materia di istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, autorizzazioni ecc., nonché tutti i rapporti con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia-Romagna.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata presterà servizio per 5 giorni alla settimana, organizzerà il tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, e nel rispetto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. La convenzione di classe seconda, disciplina la modalità di espletamento del servizio, che in particolare prevede una articolazione della presenza del Segretario correlata alla peculiarità del ruolo, agli specifici compiti affidati nel rispetto dei doveri di ufficio. Più in particolare, la presenza sarà flessibilmente modulata presidiando un giorno la settimana il Comune di Bentivoglio e quattro

giorni il Comune di Valsamoggia. Si prevede altresì un giorno alla settimana di servizio da svolgersi con prestazione da remoto in favore del Comune di Valsamoggia, o presso altre sedi di servizio, secondo le esigenze e le priorità organizzative; si specifica, vieppiù, che tale articolazione è idonea a garantire il corretto svolgimento delle funzioni del Segretario generale rispetto alle esigenze degli enti, nel rispetto della legge e del CCNL.

Più nello specifico e tendenzialmente il Segretario si occuperà del Comune di Bentivoglio nella giornata di giovedì e del Comune di Valsamoggia nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì con giornata di prestazione da remoto preferibilmente il venerdì.

ART. 6- TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ogni Ente sottoscrittore della presente convenzione attribuisce con Decreto Sindacale la propria indennità di posizione ai sensi dell'articolo 60 del CCNL 16/07/2024 nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017, che sarà rapportata alla ripartizione dei costi sostenuti da ciascun Ente.

2. Al Segretario verrà inoltre riconosciuta la retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% ai sensi dell'articolo 63 del CCNL 16/07/2024.

3. La retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 16/07/2024 (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e predeterminati da ogni Sindaco aderente alla convenzione) è liquidata dal Comune capofila con le modalità di cui al comma 2, secondo l'ammontare definito da ogni singolo comune e comunicato alla conclusione del ciclo della performance.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato saranno così ripartite:

Comune di Bentivoglio:

- una quota pari al 20% della retribuzione e indennità di vacanza contrattuale
- una quota pari al 20% dell'indennità di posizione riconosciuta dall'Ente
- retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% ai sensi del successivo articolo 63 del CCNL calcolata sugli importi di cui sopra
- relativi oneri riflessi e irap

Comune di Valsamoggia:

- una quota pari al 80% della retribuzione e indennità di vacanza contrattuale
- una quota pari al 80% dell'indennità di posizione riconosciuta dall'Ente
- retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% ai sensi del successivo articolo 63 del CCNL calcolata sugli importi di cui sopra
- relativi oneri riflessi e irap

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. L'altro Ente convenzionato rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico.

2. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà all'altro Ente convenzionato la somma complessiva da rimborsare che dovrà essere liquidata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Alla fine del periodo convenzionato il Comune di Valsamoggia comunicherà al Comune di Bentivoglio il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel periodo precedente. Il Comune di Bentivoglio provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 9 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bologna, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Emilia-Romagna.

ART.10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

1. Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Valsamoggia – Bentivoglio li 31/01/2025

per il Comune di Valsamoggia
il Sindaco Milena Zanna

per il Comune di Bentivoglio
il Sindaco Alice Vecchi

